

Un'occasione per dare efficacia alla giustizia

La riforma della mediazione civile e commerciale rappresenta un'occasione importante per restituire efficienza e risorse alla giustizia civile e tutelare gli interessi del mercato secondo **Unioncamere nazionale**. *“L'eccessiva durata dei processi nel nostro Paese – sottolinea il presidente Ferruccio Dardanello - infatti, compromette, giorno dopo giorno, la capacità competitiva delle nostre imprese, perché una giustizia lenta non è una giustizia giusta. Le controversie si traducono in costi che incidono, in media, sul fatturato annuo aziendale per lo 0,8%, con un valore medio per azienda di 3.832 euro all'anno. Una spesa per il sistema delle imprese pari a 23 miliardi di euro. Le Camere hanno da tempo creduto nei benefici che cittadini e imprese avrebbero ottenuto potendo ricorrere alle forme di giustizia alternativa. Per questo il sistema camerale ha investito sulle regole, sulla formazione e sulla promozione della cultura della conciliazione”*.

Un segnale che la mediazione civile e commerciale rappresenti un'opportunità per le imprese è rappresentato dal fatto che hanno cominciato a diffondersi sul territorio gli Organismi secondo la definizione del D.M.180/2010) che si occuperanno di mediazione obbligatoria. Si tratta di 160 strutture, 62 delle quali delle Camere di commercio, già accreditate al Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia, presso le quali confluiranno i contenziosi tra imprese e consumatori soggetti alla cosiddetta “condizione di procedibilità”, introdotta con la riforma della mediazione, che impone alle parti almeno un tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie prima di ricorrere al Tribunale ordinario.

Ma il numero è destinato a salire rapidamente, visto che molti altri Organismi, a cominciare da altre 43 Camere di commercio, sono ora in corso di accreditamento.

“L'avvio della condizione di procedibilità, fortemente richiesta da Unioncamere anche attraverso il documento congiunto sottoscritto con le associazioni imprenditoriali e con gli ordini professionali – aggiunge Dardanello - impone ora ancora un maggior impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Proprio per questo, ritengo che in questa fase sia indispensabile rilanciare una nuova stagione di intese con i professionisti, ma anche con le associazioni delle imprese e dei consumatori”.

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e per addivenire alla conciliazione. Il procedimento di mediazione è riservato e l'obbligo di riservatezza incombe su tutti coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso un organismo abilitato alla gestione della mediazione, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento e si estende per il mediatore alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna delle parti durante le sessioni separate tenute con le stesse parti.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, purchè si tratti di questioni inerenti diritti disponibili; il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità e si avvia semplicemente con il deposito di una domanda: **entro quindici giorni** viene designato un mediatore, **fissato l'incontro** e data comunicazione alla controparte.

Il procedimento si conclude per mancata partecipazione all'incontro, per raggiungimento o mancato raggiungimento dell'accordo **nel termine massimo di quattro mesi** dal deposito della domanda.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Qualora invece si svolga l'incontro e si raggiunga l'accordo, il verbale omologato con Decreto del Presidente del

Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La norma introduce un regime di esenzione fiscale, che è integrale con riferimento all'imposta di bollo e parziale con riferimento all'imposta di registro. Quest'ultima non è infatti dovuta per i verbali di conciliazione entro il limite di valore di 50.000 euro, mentre è dovuta per la parte eccedente. E' inoltre riconosciuto alle parti un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro, che è ridotto della metà, in caso di insuccesso della mediazione.

La procedura di mediazione deve essere effettuata presso un Organismo pubblico o privato iscritto nel Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione istituito presso il Ministero della giustizia.

Per essere **immediatamente operativi** gli organismi camerali hanno provveduto ad adeguare le procedure alla nuova normativa sulla mediazione civile e commerciale, adottando un regolamento di mediazione, il tariffario, il codice etico per i mediatori, il regolamento per le procedure telematiche nonché la scheda di valutazione, la cui compilazione consentirà alle parti di esprimere o meno il proprio gradimento del servizio usufruito.

Questi **strumenti operativi**, predisposti da Unioncamere e condivisi con il Ministero della Giustizia, oltre a consolidare le indicazioni normative, si pongono l'obiettivo di **garantire uniformità di regole e tariffe** che hanno contraddistinto fino ad oggi il servizio di conciliazione del sistema camerale, salvaguardando l'esperienza maturata nel corso degli anni ed i significativi risultati conseguiti.

Il legislatore ha concretamente premiato l'organizzazione e l'esperienza del sistema camerale ed ha stabilito che gli organismi delle Camere di commercio, al pari di quelli degli ordini professionali degli Avvocati, siano iscritti nel registro del Ministero della giustizia su semplice domanda e che possano gestire tutti i procedimenti relativi a tutte le materie oggetto del tentativo obbligatorio di mediazione.

La corsia preferenziale, già riservata alle Camere di commercio dalla riforma del diritto societario nella gestione delle procedure di conciliazione, è stata pertanto confermata dalla riforma del processo civile, che ha sancito la possibilità anche per gli altri ordini professionali di costituire organismi di mediazione, ma solo per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

Chi può diventare conciliatore

Alla luce del D.M. 180/2010, **i requisiti minimi** per richiedere l'iscrizione negli elenchi e nelle liste degli organismi iscritti nel registro del Ministero della giustizia riguardano il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti; il possesso di un diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione a un ordine o collegio professionale; l'aver frequentato un percorso formativo, predisposto da enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, della durata minima di 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso e aver superato una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.

Il profilo del conciliatore è pertanto determinato dall'elemento motivazionale e cioè dalla disponibilità del conciliatore stesso a formarsi e ad aggiornarsi, dalla qualità dell'esperienza maturata, dalla capacità di ascolto, di fornire chiarimenti e di proporre soluzioni creative per il raggiungimento dell'accordo, nel rispetto del principio della riservatezza.

Quasi 19mila domande di mediazione amministrata

A confermare questa evoluzione, i dati del Quarto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa, di Unioncamere, Isdaci e Camera arbitrale della Camera di commercio di Milano. Il Rapporto mostra che a fine 2009 erano 160 i Centri per la mediazione amministrata, il 10% in più dell'anno precedente, dei quali 105 delle Camere di commercio e 55 di soggetti esterni al sistema camerale (12 dei quali costituiti dagli Ordini professionali). Da sottolineare che l'analisi prende in considerazione una diffusione delle strutture di mediazione amministrata precedente all'istituzione del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Molti di questi 160 Centri sono ora in corso di accreditamento presso il Registro ministeriale.

Sul totale di 93.406 procedure di giustizia alternativa (arbitrato amministrato, mediazione amministrata, conciliazione dei Corecom, negoziazione paritetica, riassegnazione dei nomi a dominio) nel 2009, la mediazione amministrata rappresenta, con le sue 18.958 domande, il 20,3% del totale. Crescono del 21% le conciliazione tra imprese delle Camere di Commercio: 4.473 domande nel 2009 contro le 3.669 del 2008. Appare evidente la preferenza dimostrata dagli italiani verso la mediazione amministrata dal circuito delle Camere di commercio, che nel 2009 hanno gestito il 98,4% delle domande.

Il valore medio delle procedure di mediazione amministrata risulta pari a 26.905 euro, assai ridotto rispetto al 2008 in cui era di 41.370 euro (-35%). Ciò si deve soprattutto al forte ridimensionamento del valore delle procedure di mediazione amministrata al di fuori del circuito camerale, che sono passate dai 141.067 euro del 2008 ai 28.042 euro del 2009. Si riduce, però anche il valore medio dei procedimenti gestiti dalle Camere di commercio, passato dai 21.868 euro del 2008 ai 14.400 euro del 2009.

Per risolvere le controversie, ci sono voluti mediamente due mesi: le procedure di mediazione gestite al di fuori del sistema delle Camere di Commercio sono state risolte mediamente nel 2009 i 59 giorni (passando dai 56 del 2008), mentre quelle delle Camere di Commercio in 67 giorni (sostanzialmente stabili rispetto al 2008, quanto erano 66).

Tra le materie oggetto delle procedure di mediazione amministrata, il primato spetta alle telecomunicazioni che riguardano 3 mediazioni su 4 (75%), seguite a grande distanza da commercio (6,3%), turismo (2,2%), artigianato (1,5%), appalto (1,5%) servizi (1,3%), edilizia (1,2%), societario (1,2%), artigianato (1,%) ed altro (11,3%).

Come constatato già da tempo, quanto le due parti acconsentono a sedersi intorno al tavolo per tentare una mediazione, la probabilità di raggiungere l'accordo è molto elevata, con un *range* che varia dal 71,4% presso le Camere di Mediazione amministrata esterne al sistema camerale, al 55,75% presso le Camere di Commercio. La percentuale di successo, tuttavia, aumenta notevolmente se si considerano anche gli accordi di conciliazione avvenuti "fuori udienza": ovvero tutti i casi, assai rilevanti in termini numerici (spesso rappresentano quasi il 50% di tutti gli accordi raggiunti in udienza), in cui, a seguito della presentazione della domanda di mediazione e dell'intervento della Camera stessa, volta a convocare la controparte, le parti negoziano direttamente tra loro l'accordo, senza recarsi all'udienza presso l'organismo. Sommando quindi gli accordi raggiunti in udienza e quelli fuori di essa, le percentuali salgono al 72% al di fuori delle Camere di Commercio ed al 66% presso le Camere di Commercio. Va detto, comunque che, anche nel 2009, rimane molto elevata la percentuale di domande per le quali la seconda parte non aderisce al tentativo. La percentuale di questi casi è pari al 63,2% presso le Camere di Commercio, al 46% nelle Camere di Mediazione amministrata esterne al sistema camerale.

Mediazione amministrata*	Valore medio in euro 2009	Valore medio in euro 2008	Durata media in giorni 2009	Durata media in giorni 2008
<i>TOTALE di cui:</i>	26.905	41.370	60	67

- al di fuori delle CDC	28.042	141.067	59	56
- presso le CDC	14.400	21.868	67	66

Fonte: Unioncamere-Isdaci-Camera arbitrale della Cdc di Milano, Quarto rapporto sulla giustizia alternativa in Italia

*I dati fanno riferimento alle procedure gestite dalle Camere di commercio e dalle altre Camere di mediazione, ad eccezione dei Corecom che sono soggetti ad una specifica disciplina

Mediazione Amministrata*	Domande 2005	Domande 2006	Domande 2007	Domande 2008	Domande 2009
- di cui:					
- al di fuori delle CDC	53	73	706	244	316
- presso le CDC	6.304	9.326	14.183	20.246	18.642
TOTALE	6.357	9.329	14.889	20.490	18.958

Fonte: Unioncamere-Isdaci-Camera arbitrale della Cdc di Milano, Quarto rapporto sulla giustizia alternativa in Italia

*I dati fanno riferimento alle procedure gestite dalle Camere di commercio e dalle altre Camere di mediazione, ad eccezione dei Corecom che sono soggetti ad una specifica disciplina

Mediazione 2009*	Controversie tra imprese	Controversie tra imprese e consumatori	Valore medio in euro	Durata media in giorni
Amministrata al di fuori delle CDC	23,1%	54,7%	28.042	60
Amministrata presso le CDC	24,4%	75,6%	14.400	67

Fonte: Unioncamere-Isdaci-Camera arbitrale della Cdc di Milano, Quarto rapporto sulla giustizia alternativa in Italia

*I dati fanno riferimento alle procedure gestite dalle Camere di commercio e dalle altre Camere di mediazione, ad eccezione dei Corecom che sono soggetti ad una specifica disciplina

Esiti mediazione* anno 2009 %	Raggiungimento accordo su udienze di conciliazione svolte	Mancato accordo su udienze di conciliazione svolte	Mancata adesione su procedimenti gestiti
- di cui:			
- al di fuori delle CDC	71,4%	28,6%	46%
- presso le CDC	55,75%	44,25%	63,2%

Fonte: Unioncamere-Isdaci-Camera arbitrale della Cdc di Milano, Quarto rapporto sulla giustizia alternativa in Italia

*I dati fanno riferimento alle procedure gestite dalle Camere di commercio e dalle altre Camere di mediazione, ad eccezione dei Corecom che sono soggetti ad una specifica disciplina

